

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 1 del 07.01.2008

PROPONENTE: Ditta Marmi Walton Carrara s.r.l.

COMUNE: Fivizzano (MS)

OGGETTO: Proroga autorizzazione del progetto di coltivazione della cava denominata "CAVA CASTELBAITO"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 22.11.2001, con determinazione n. 12 è stata rilasciata *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione della cava denominata *Castelbaito*, nel comune di *Fivizzano*, con la validità temporale di anni cinque dalla data dell'autorizzazione comunale ex L.R.78/98;

Visto che in data 18.12.2007, prot. 4888, la Ditta Marmi Walton Carrara s.r.l. ha presentato richiesta di proroga della validità temporale dell'autorizzazione rilasciata con determinazione di PCA n. 12/01, effettuando il versamento di euro 516,45 per mezzo di bonifico bancario in data 21.12.07;

Preso atto che la Ditta Marmi Walton Carrara s.r.l. non ha ancora completato il progetto di coltivazione autorizzato con determina di PCA n. 12/01;

Tenuto conto che il Comando Guardiaparco ha dato comunicazione di notizia di reato a carico della ditta Marmi Walton Carrara s.r.l. per aver lavorato nel cantiere Castelbaito in assenza di autorizzazioni del Parco a seguito della scadenza della autorizzazione rilasciata con atto n. 12/01;

Vista la perizia di stima giurata a cura e firma di tecnico abilitato, effettuata in data 17.12.07, in cui sono quantificate, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/04, le somme relative al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito nelle cave Castelbaito e Fratteta nella misura complessiva di euro 11.509,00;

Considerato che la definizione delle procedure sanzionatorie per la cava Fratteta non è oggetto del presente atto;

Considerato che l'importo relativo alle sanzioni per le difformità operate nel cantiere Castelbaito ammonta a euro 1.200,00;

Vista la valutazione di congruità della somma di euro 1.200,00, quale importo corrispondente al profitto conseguito mediante le trasgressioni operate in merito al vincolo paesaggistico, effettuata dalla U.O. Pianificazione territoriale;

Considerato che la Ditta Marmi Walton Carrara s.r.l. ha provveduto al versamento della somma di euro 1.200,00 tramite bonifico bancario in data 21.12.07, di euro 417,60 per violazione al Nulla Osta del Parco e di euro 800,00 per violazione al Vincolo Idrogeologico, con bollettini postali rispettivamente in data 24.12.07 e in data 07.01.08;

Considerato che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta nella seduta del 18.12.07 ha espresso il seguente parere:

la Commissione, fatte salve le necessarie verifiche delle procedure sanzionatorie, esprime parere favorevole alla proroga di quanto autorizzato con PCA n. 12 del 22.11.01 esclusivamente per il cantiere Castelbaito, per il periodo di sei mesi e nei limiti fisici del progetto autorizzato;

Visto che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui è sviluppata l'attività estrattiva in data 24.12.07;

DETERMINA

di dichiarare concluse le procedure sanzionatorie per quanto riguarda il cantiere Castelbaito;

di prorogare per sei mesi la validità temporale della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, limitatamente alla sola cava denominata Castelbaito secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel **Programma di Gestione Ambientale** e di seguito richiamate:

1° FASE: attività di coltivazione

Si procede alla realizzazione delle attività previste nella prima fase, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) *Le lavorazioni nel cantiere Castelbaito sono autorizzate all'interno dei limiti fisici del progetto autorizzato con PCA n. 12/01;*
- b) *Relativamente ai ravaneti, identificati nella documentazione cartografica allegata al progetto di coltivazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: per il ravaneto più esteso, posizionato al di sotto della cava Castelbaito, con propaggini fino alla cava Polveriera, si richiede un dettagliato piano di asportazione, gestione e sistemazione finale, da presentarsi in fase di conferenza di servizi ex legge 78/98; per il ravaneto di dimensioni inferiori, posizionato a nord, nord - est della cava Fratteta, ricadente per gran parte in area Parco, è vietata qualsiasi operazione di movimentazione o utilizzo. I piani di gestione dei ravaneti dovranno indicare le modalità di stoccaggio e di futura asportazione del materiale, la viabilità esistente e di progetto funzionale alle operazioni di cui sopra nonché ogni altra opera necessaria ad impedire che i materiali riversati risultino poi irrecuperabili;*

2° FASE: attività di ripristino

Nella realizzazione delle attività previste nella seconda fase, attività di ripristino, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino allegato alla richiesta in parola, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- c) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura, tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*

d) *I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle operazioni di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

e) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*

f) *Nel caso in cui lo stato finale presenti differenze da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari a **sei mesi**, a decorrere dalla data di notifica della presente;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale* e per il *Nulla Osta del Parco*;

di dare atto che il Parco relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale non è tenuto a verificare la titolarità dei diritti di proprietà del Proponente;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Fivizzano, alla A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini**

Det. p.c.a. 01/08